



COMUNE DI NEVIANO
- PROVINCIA DI LECCE -

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE
REGOLARMENTE COSTITUITE**

Approvato con Deliberazione Commissione Straordinaria
n. 11 del 17.11.2022

INDICE

CAPO I – *PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO*

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto del Regolamento
- Art. 3 - Libere Forme Associative
- Art. 4 - L'Albo delle Associazioni
- Art. 5 - Requisiti per l'iscrizione all'albo
- Art. 6 - Modalità di iscrizione
- Art. 7- Cancellazione dall'Albo
- Art. 8-Pubblicità

CAPO II –*OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI*

- Art. 9 Obblighi delle associazioni
- Art. 10 - Contenuti dell'atto costitutivo e statuto delle associazioni

CAPO III - *COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E LE ASSOCIAZIONI*

- Art. 11– Forme di collaborazione
- Art. 12– Oggetto e natura del patrocinio
- Art. 13– Criteri per la concessione del patrocinio
- Art. 14 – Procedura per l'accesso ad interventi di collaborazione
- Art. 15– Istanze per la collaborazione alle iniziative
- Art. 16 – Convenzioni con associazioni
- Art. 17 – Responsabilità
- Art. 18- Informativa per il trattamento dei dati personali
- Art. 19– Ufficio Competente
- Art. 20 – Entrata in vigore e abrogazioni

CAPO I PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

ART. 1 - FINALITA'

- 1) Il Comune di NEVIANO nel rispetto dello Statuto Comunale, riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale della comunità locale, dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di salute, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico, dei valori della pace, della libertà, della democrazia e dei diritti dei cittadini.
- 2) Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge statale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.
- 3) Il Comune si rapporta con le istituzioni a vari livelli, in particolare con quelle che si pongono obiettivi e che hanno principi e modalità operative simili, allo scopo di promuovere le attività delle associazioni del territorio in una prospettiva di confronto e arricchimento reciproco.
- 4) Il Comune riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell'Associazionismo, dell'attività di volontariato, della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

ART. 2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento:

- disciplina l'albo delle associazioni perseguenti i fini di cui all'art. 1 comma 1 che è reso pubblico e consultabile da tutti attraverso il Portale telematico delle Associazioni;
- determina i criteri, le procedure e le forme di garanzia per la concessione di patrocini ed eventuali forme di collaborazione previste dalle norme vigenti, in ordine all'utilizzo del patrimonio del Comune e/o iniziativa con l'Amministrazione Comunale;
- si propone di assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa finalizzata al conseguimento degli scopi sociali.

ART. 3

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

- 1) Sono considerate libere forme associative le associazioni riconosciute e non riconosciute, costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
- 2) Non sono considerate associazioni facenti parte del terzo settore le formazioni e associazioni politiche, i sindacati, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. In ogni caso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.
- 3) Costituiscono particolari categorie di enti del terzo settore, ai sensi del dlgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni:
 - a) le organizzazioni di volontariato costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, in conformità ai requisiti e modalità richieste dalle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore;

b) le associazioni di promozione sociale costituiti in forma di associazione riconosciuta e non riconosciute nel rispetto di quanto disposto dalle norme sopra richiamate .

Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 4

L'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

- 1) E' istituito l'Albo delle libere forme associative, senza fini di lucro, che perseguono una o più finalità di cui al precedente art. 1, operanti nell'ambito del territorio comunale di NEVIANO.
- 2) L'albo e il regolamento, che ad esso si riferisce, disciplinano i rapporti tra Amministrazione comunale e le associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini alla comunità , per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana, nell'ambito delle iniziative dirette ad utilizzare il patrimonio del Comune secondo le disposizioni di legge vigenti .
- 3) L'albo è costituito dalle Associazioni del Terzo Settore che operano nei vari settori tematici, tra cui:
 - Legalità
 - promozione sociale;
 - salute,
 - tutela ambientale;
 - attività culturali e di spettacolo;
 - attività ricreative e sportive;
 - tutela e valorizzazione dei beni monumentali, storici e della tradizione cittadina;
 - turismo;
 - tutela e promozione dei diritti dei cittadini, della pace, della libertà e della democrazia;
 - tutela e promozione delle fasce deboli della popolazione;
 - volontariato;
- 4) L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
 - a) Legalità ,istruzione, formazione, cultura, sport e tempo libero, turismo;
 - b) Sanità, salute, igiene pubblica e tutela ambientale;
 - c) Politiche sociali.
- 5) L'iscrizione ad una sezione tematica dell'Albo è puramente indicativa e non osta allo svolgimento da parte dell'associazione di attività rientranti in altri settori a condizione che siano previste dall'atto costitutivo della stessa.

ART. 5

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

- 1) Possono richiedere l'iscrizione all'albo le associazioni regolarmente costituite in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore e dalle altre leggi in materia e, in ogni caso operanti nell'ambito comunale ,che hanno sede nel territorio comunale , non perseguono fini di lucro e svolgono attività a favore della comunità di NEVIANO .
- 2) Possono altresì essere iscritte all'albo le associazione a carattere nazionale e regionale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.

- 3) L'iscrizione viene effettuata con determinazione del Responsabile cui è assegnato il servizio relativo all'Associazionismo, previa verifica dei requisiti posseduti, in conformità a quanto prescritto dalle leggi statali e regionali di settore.
- 4) Per l'iscrizione all'Albo gli organismi associativi devono avere i seguenti requisiti:
 - a) I soci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e moralità
 - b) di essere costituiti con atto pubblico o con scrittura privata registrata, anche aderendo ad Enti o organismi a carattere sovracomunale;
 - c) essere dotati dei requisiti richiesti dalle leggi statali, regionali vigenti;
 - d) i soci non devono incorrere nelle cause di decadenza di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 ;
 - e) essere dotati di uno statuto improntato ai principi di democrazia che escluda espressamente il perseguimento di scopi di lucro;
 - f) rispondenza degli scopi sociali ai valori e ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dallo Statuto Comunale;
 - g) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
 - h) aver definito i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;
 - i) presentare una relazione attestante l'operatività sul territorio comunale per l'intero anno precedente la data della richiesta di iscrizione;
 - j) presentare, all'inizio dell'anno sociale, il programma delle attività , il rendiconto consuntivo dell'anno precedente e quello previsionale per l'anno in corso;
 - k) dichiarazione contenente l'impegno a sostenere e partecipare con la collaborazione degli associati, compatibilmente con le possibilità dell'associazione, alle iniziative promosse e organizzate dal Comune;
 - l) essere in regola, limitatamente alle associazioni sportive dilettantistiche, con l'iscrizione nel registro del CONI ;
- 5) L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione all'albo comunale delle Associazioni.
- 6) Il Comune, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, rileva l'iscrizione all'albo quale condizione prioritaria per accedere agli interventi di collaborazione previsti nel presente Regolamento.

ART. 6

MODALITA' D'ISCRIZIONE

- 1) La domanda di iscrizione è presentata al Responsabile del Settore unitamente alla seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto pubblico o scrittura privata registrata di costituzione e dello statuto, dai quali risulti l'ambito e i requisiti di cui all'art.5 nonché la sede dell'associazione;
 - b) eventuale copia di affiliazione o adesione ad associazioni a rilevanza sovra comunale;
 - c) elenco nominativo dei soci e di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
 - d) eventuale elenco dei beni immobili patrimoniali dell'associazione con indicazione della loro destinazione.

- 2) Le associazioni aventi sede nel territorio comunale o che svolgono, attraverso un recapito o una sede operativa sul territorio, attività nel Comune, già iscritte all'albo Regionale, sono iscritte previa acquisizione di copia della relativa documentazione.

Le domande per le iscrizioni devono pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno, nell'ipotesi in cui l'albo è stato già costituito .

L'iscrizione è approvata con determinazione del Responsabile competente per materia, previa istruttoria finalizzata alla verifica dei necessari requisiti e condizioni previste dal presente regolamento e dalle leggi di settore , entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

- 3) Il provvedimento di iscrizione verrà comunicato per iscritto all'Associazione richiedente; l'eventuale provvedimento di diniego sarà adeguatamente motivato e notificato all'Associazione interessata tramite pec. e/o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Responsabile, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della domanda, nel caso in cui non sussistano le condizioni necessarie per l'iscrizione, comunica all'interessato l'intenzione di emanare un provvedimento di diniego all'iscrizione all'albo, al fine di consentire la presentazione , entro il termine perentorio di dieci giorni, di eventuali osservazioni.

Si rinvia alle norme dettate dalla L.241/1990 e successive modifiche e integrazioni e a quanto stabilito nel Regolamento comunale che disciplina il procedimento amministrativo relativamente al rispetto dei termini e a quanto disposto per eventuale integrazione documentale.

Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

- 4) Ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto delle associazioni iscritte all'Albo deve essere comunicata al Comune entro sessanta giorni dall'avvenuta variazione.

- 5) In ogni momento il Responsabile del Settore, su propria iniziativa o dietro richiesta di altro organo comunale, può richiedere alle associazioni iscritte all'Albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti per l'iscrizione.

ART. 7

CANCELLAZIONE DALL' ALBO

- 1) Si procede alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione del Responsabile del Settore competente:
- nel caso di scioglimento dell'associazione;
 - in caso di richiesta di cancellazione sottoscritta dal legale rappresentante;
 - qualora l'associazione iscritta all'albo perda uno dei requisiti necessari;
 - mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione;
 - nel caso in cui tenga un comportamento contrario alla correttezza e moralità.
- 2) La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di eventuali rapporti convenzionali in atto.
- 3) Il provvedimento di avvenuta cancellazione è tempestivamente, e comunque entro trenta giorni, notificato all'associazione interessata attraverso pec e/o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 4) Il Responsabile, nel caso in cui sussistano le condizioni per la cancellazione, comunica all'interessato l'intenzione di emanare un provvedimento negativo, al fine di consentire la presentazione, entro il termine perentorio di dieci giorni, di eventuali osservazioni. Detto preavviso interrompe il termine di trenta giorni, il quale ricomincerà a decorrere alla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, decorsi i dieci giorni. Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

ART. 8
PUBBLICITA'

- 1) Il Comune di NEVIANO cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte all'albo nonché la pubblicazione periodica e la diffusione dell'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, collaborazione dell'ente nella realizzazione di eventi mediante compartecipazione *esclusivamente in servizi*, qualora ricorrano le condizioni e i presupposti di legge e, in ogni caso nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.
- 2) Sul sito istituzionale del Comune, si riserva un'apposita sezione dedicata alle Associazioni, in cui l'Amministrazione rende disponibili i moduli necessari per le istanze da presentare all'Ente.

CAPO II

ART. 9
OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

- 1) Le associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di redigere un bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi e ogni forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.
- 2) Le associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione della attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 24 e ss. mm. ii.
- 3) Le Associazioni inserite nell'albo Comunale, compatibilmente con le proprie possibilità, si impegnano a sostenere, con l'attività generale di volontariato dei propri associati, le iniziative dell'amministrazione per soddisfare esigenze della comunità di carattere culturale, scolastico, turistico, sociale e sportivo.
- 4) Esse dovranno, inoltre, redigere e trasmettere annualmente all'amministrazione comunale una relazione concernente l'attività svolta.

ART. 10
CONTENUTI DELL'ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLE ASSOCIAZIONI

- 1) Le Associazioni devono essere costituite con atto pubblico o scrittura privata registrata nel quale deve, tra l'altro, essere indicata la sede legale, nel rispetto di quanto disposto dalle norme di settore. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
 - a) la denominazione;
 - b) l'oggetto sociale;
 - c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
 - d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi anche in forme indirette, tra gli associati, fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
 - e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dallo statuto;
 - f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative.
 - g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
 - h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

i) le modalità di scioglimento dell'associazione;

J) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, ai fini di utilità sociale.

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore e alle altre leggi statali e regionali vigenti in materia .

CAPO III

COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E LE ASSOCIAZIONI

ART. 11

FORME di COLLABORAZIONE

- 1) Le attività delle Associazioni possono essere svolte:
 - in autonomia;
 - in collaborazione con il Comune;
 - con il patrocinio del Comune.
- 2) Il Comune può sostenere le attività di cui sopra attraverso:
 - a) il patrocinio del Comune per le manifestazioni o le attività organizzate dalle Associazioni ;
 - b) la messa a disposizione di alcune sedi o di spazi per riunioni associative e per iniziative aperte al pubblico: l'uso di tali sedi e degli spazi di proprietà comunale è soggetto alla prenotazione scritta da parte delle associazioni iscritte all'Albo, con allegata la documentazione di rito necessaria per la valutazione dell'iniziativa , ferma restando la priorità assegnata alle iniziative organizzate dal Comune;
 - c) la messa a disposizione di strutture e/o mezzi , beni e servizi comunali;
 - d) l'assistenza tecnica/organizzativa da parte degli uffici comunali;
 - e) l'affidamento di manifestazioni e iniziative di interesse pubblico , previo avviso pubblico .

ART. 12

OGGETTO E NATURA DEL PATROCINIO

- 1) Il patrocinio rappresenta il riconoscimento da parte dell'Amministrazione comunale del particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, delle iniziative per le quali i promotori che abbiano avanzato richiesta espressa diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa. .
- 2) Possono essere oggetto di patrocinio:
 - a) eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive, ad esclusione di quelle di carattere politico; sono, altresì, esclusi gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi ad eccezione di quelli funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica;
 - b) pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, ad esclusione di quelli a carattere politico e di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente; saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita sono destinati a scopi benefici;
 - c) corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali; di norma non possono essere oggetto di patrocini corsi, seminari, workshop ed altre iniziative similari che hanno contenuto professionale o sono finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale che non rientrano nella programmazione comunale, provinciale o regionale in materia di formazione professionale.

- d) Il Patrocinio è gratuito e non comporta per l'Amministrazione alcun obbligo di spesa o di prestazione di servizi ,né agevolazioni , ma non è incompatibile con eventuali tipologie di collaborazione alle iniziative di peculiare rilevanza per la comunità .
- e) Il patrocinio non è concesso ad iniziative e manifestazioni che abbiano fini di lucro .

ART. 13 **CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

- 1) La concessione del Patrocinio del Comune spetta alla Giunta, salvo che non si tratti di richieste per le quali occorre provvedere con urgenza e non vi siano i tempi necessari per la convocazione dell'organo esecutivo. In tal caso provvede il Sindaco con proprio decreto sulla base dell'istruttoria del responsabile del settore interessato dall'iniziativa.
- 2) Il patrocinio comunale è concesso sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione , valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;
 - b) rilevanza dell'iniziativa per la comunità locale, in particolare sotto il profilo sociale e/o culturale;
 - c) impatto dell'abbinamento tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutato con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi realizzati.
- 3) Le richieste per ottenere il patrocinio possono essere avanzate 30 giorni prima della data della manifestazione cui si riferiscono. Le richieste vanno formalizzate per iscritto e debbono contenere ogni notizia utile per la valutazione della rilevanza dell'iniziativa e, in particolare, il programma dettagliato della manifestazione e i soggetti coinvolti, nonché la dichiarazione comprovante analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri Enti pubblici e l'elenco di eventuali sponsor. La domanda viene fatta in carta semplice e indica, ai fini dell'istruttoria, i seguenti dati:
 - a) denominazione soggetto privato/ente richiedente;
 - b) sede e recapiti del soggetto richiedente;
 - c) nominativo e recapiti del responsabile dell'iniziativa;
 - d) denominazione e luogo dell'evento.
- 4) Il responsabile del settore competente provvede all'istruttoria del procedimento e ha la facoltà di chiedere integrazioni e/o documentazioni relative al contenuto della domanda di concessione del patrocinio.
- 5) Il settore competente, terrà il registro dei patrocini, sul quale andranno annotati cronologicamente, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i riconoscimenti accordati, i soggetti beneficiari e gli adempimenti di questi.
- 6) La Giunta può, con atto motivato, revocare il patrocinio concesso a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento della iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Comune.

ART. 14 **PROCEDURA PER L'ACCESSO AD INTERVENTI DI COLLABORAZIONE**

- 1) Le Associazioni possono presentare eventuali progetti e/o iniziative prima dei termini previsti dalla legge per l'approvazione del Bilancio di previsione . Tali iniziative potranno essere prese in considerazione purché rispondenti alle peculiarità culturali del territorio ,idonee a promuoverlo e ad attrarre flussi turistici e, in particolare devono rientrare nelle funzioni istituzionali dell'ente , in

ogni caso con interventi in servizi e, comunque, in subordine rispetto ai progetti/iniziativa inserite nel programma dell'amministrazione.

2) La Giunta comunale, previa istruttoria da parte dei Settori competenti per materia e avuto riguardo alle relazioni illustrative dei progetti, su proposta del Responsabile di Settore competente per materia, delibera circa l'eventuale concessione del patrocinio o altra collaborazione tenendo in debita considerazione:

a) attività complessiva dell'associazione:

- utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività annualmente svolta;
- coincidenza della attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale;
- incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;
- rilevanza territoriale dell'attività;
- grado di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto alle forme di collaborazione in servizi e secondo le modalità previste negli articoli precedenti.

b) attività per singole iniziative e/o singoli progetti:

- rilevanza e significatività delle specifiche attività e iniziative in relazione alla loro utilità sociale e ampiezza e qualità degli interessi diffusi nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, ricreativo;
- attinenza con le finalità previste dallo statuto comunale.

ART. 15

ISTANZE PER LA COLLABORAZIONE ALLE INIZIATIVE

1) L'istanza per la collaborazione del Comune all'iniziativa proposta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere obbligatoriamente, pena la non accoglienza della richiesta, i seguenti elementi:

- generalità della persona fisica ovvero denominazione dell'Ente, Istituzione, Fondazione o Associazione nonché le generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
- motivazioni delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione contenente il programma dell'iniziativa e sua dettagliata descrizione;
- previsione di spesa per le attività per le quali si richiede la collaborazione del Comune in termini di prestazioni di servizi; agevolazioni.
- dichiarazione di eventuali altre collaborazioni concesse dall'Amministrazione comunale o da altri Enti Pubblici, nel corso dell'anno, per altre iniziative;
- indicazione delle eventuali richieste di finanziamento presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito).
- programma dell'evento con allegato il piano finanziario della spesa preventivata e relazione illustrativa della manifestazione e delle finalità;

La collaborazione in servizi da parte dell'Ente è subordinata alla sottoscrizione di un disciplinare da cui risultino gli impegni reciproci e le condizioni della realizzazione dell'iniziativa, la non sussistenza di un avanzo o pareggio di bilancio consuntivo e, pertanto deve trovare giustificazione nella rendicontazione presentata dopo l'evento corredata dei documenti contabili attestanti le entrate e spese sostenute.

ART. 16

CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI

- 1) Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, l'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con Associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri Regionali
- 2) Il Comune può convenzionarsi per lo svolgimento di attività di servizi pubblici affidati integralmente o parzialmente alle associazioni nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e pertanto previa procedura di selezione pubblica.
- 3) Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della P.A. , il Comune nello stipulare le convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere disposizioni atte a regolare:
 - la durata del rapporto di collaborazione;
 - la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi del Comune;
 - i rapporti finanziari riguardanti gli oneri e le spese ripartite fra i due soggetti stipulanti;
 - l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta;
 - l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la norma vigente;
 - la verifica dello svolgimento delle prestazioni, il controllo della loro qualità da parte del Comune;
 - le modalità di risoluzione del contratto.
- 4) Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

ART. 17 RESPONSABILITA'

- 1) Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca tra i destinatari di patrocinio e soggetti terzi.

ART. 18

INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

- 1) L'amministrazione comunale potrà utilizzare i dati contenuti nelle dichiarazioni esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della pubblica amministrazione come previsto dalla normativa comunitaria e dalla legge statale.

ART. 19

UFFICIO COMPETENTE

- 1) L'ufficio competente alle relazioni con le libere forme associative è il Servizio AFFARI GENERALI

ART.20

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva a ogni effetto la deliberazione per la sua adozione. Sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento.
- 2) Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

